



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 127 del 26/09/2013**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 22 luglio 2013, n. 567

Mobilità in deroga 2013 /gennaio-aprile. Presa in carico delle istruttorie negative INPS.

Il giorno 22 luglio 2013, in Bari, nella sede del Servizio Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, 1 - Z.I. è stata adottata la seguente Determinazione

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile PO Maria Luisa Monfreda e verificata dal Dirigente dell'Ufficio Politiche Attive e Tutela della Sicurezza e Qualità delle condizioni del Lavoro dott. Giuseppe Lella:

Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33

Vista la legge n.183 dell'11/11/2011;

Visto l'art.18,decreto legge 607 del 2011,convertito con modificazioni dall'art.1,legge n.111 del 15.07.2011;

Visto l'accordo per gli ammortizzatori sociali in deroga stipulato il 27 aprile 2009 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista l'intesa Stato-Regioni sottoscritta in data 26/11/12;

Visto l'art.3 comma 17 della legge n.92/2012;

Vista la legge n.228 del 24 dicembre 2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2012;

Visto il documento condiviso tra le Regioni e P.A. per la gestione degli ammortizzatori in deroga 2013 nel corso del Coordinamento tecnico del 30/01/2013;

Visto il verbale di accordo del 01/02/2013e successive modifiche tra la Regione Puglia e le Parti Sociali 2013, nel quale viene stabilito che le istanze di mobilità in deroga devono essere presentate esclusivamente all'Inps;

Considerato che, come previsto dal punto 5 dell'accordo del 01/02/2013 e successive modifiche, le domande sono istruite e valutate dall'Inps che provvederà a trasmettere gli elenchi delle istanze relative ai lavoratori per i quali sussistono i requisiti per la concessione all'indennità di mobilità in deroga ovvero di diniego del trattamento ai sensi del citato Accordo;

Visto l'Accordo del 1 febbraio 2013 e successivamente integrato dall'Accordo del 15 maggio 2013;

Considerato gli elenchi trasmessi dall'Inps dei lavoratori le cui istanze sono state istruite e risultate negative per le motivazioni indicate dall'Istituto e puntualmente riportate nell'allegato file.

#### VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

##### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

#### DETERMINA

1. Di non considerare ammissibili alla mobilità in deroga n. 1552 lavoratori (di cui all' allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione), le cui istruttorie sono state espletate dall'INPS secondo quanto previsto dal punto 5 dell'Accordo del 1 febbraio 2013 Regione Puglia e Parti Sociali e successive modifiche ed integrazioni e sono state ritenute non accoglibili in quanto i richiedenti hanno goduto di mobilità ordinaria ex L.223/91 nei periodi successivi al 1 gennaio 2009.

2. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

3. Avverso il presente atto è possibile proporre riesame in via amministrativa al Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro entro 30gg.dalla data di pubblicazione sul BURP che costituisce notifica agli interessati.

Il presente provvedimento:

a. è immediatamente esecutivo

b. sarà pubblicato (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);

- c. sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- d. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e. sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- f. sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al Welfare;

Il presente atto, composto da n° 16 facciate, compreso l'allegato "A", è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio  
Politiche per il Lavoro  
Dott.ssa Luisa Anna Fiore